



CITTA' DI VELLETRI

(Provincia di Roma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 108

Data 30/10/2012

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **16.33**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, straordinaria urgente in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

1) SERVADIO	FAUSTO Sindaco	17) CROCETTA	LUIGI
2) TREGGIARI	EMANUELA Presidente	18) MARINELLI	GIAN LUCA
3) CUGINI	GIULIANO	19) MONACO	ELIS
4) SERAFI	CARLO	20) RIGHINI	GIANCARLO
5) TADDEI	FABIO	21) CERINI	GIANNI
6) CIAFREI	GIULIA	22) BORRI	GIANNI
7) CESTRILLI	GIANFRANCO	23) QUAGLIA	CARLO
8) BARRACCHIA	DANIELE	24) D'ANDREA	FABIO
9) PALLOCCA	MASSIMO	25) TRIVELLONI	GIAN LUCA
10) DE SANTIS	FRANCO	26) CIARCIA	MARILENA
11) CIARLA	MASSIMO	27) LADAGA	SALVATORE
12) D'ANDREA	PATRIZIO IVO	28) NARDINI	FRANCESCO
13) BAGAGLINI	VALTER	29) DALMASO	GIANFRANCO
14) BAGAGLINI	VINCENZO	30) CUGINI	ROLANDO
15) TRENTA	ROMINA	31) ANDOLFI	MASSIMO
16) ROSSI	DANILO		

Presiede la seduta la Dott.ssa **EMANUELA TREGGIARI**.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa **ROSSELLA PROSPERI**.

Presenti al momento della votazione n. **25**

Assenti i **Consiglieri Barracchia, Cerini, Ciarcia, Rolando Cugini, Nardini, Taddei**.

Relaziona l'Assessore **Adalberto Palmieri**.

- Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.
- In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono nominati scrutatori i **Consiglieri Carlo Serafi, Daniele Barracchia, Salvatore Ladaga**.

Su proposta del Dirigente del Settore Economico Finanziario Dott.ssa **Ramona Vannelli**.

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 (All. A);

VISTI gli emendamenti presentati in corso di seduta ed approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'imposta municipale propria;

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 che hanno istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per altri aspetti alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili espressamente richiamate;

RILEVATO che l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

RILEVATO che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002), dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i suddetti atti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

VISTO l'art. 9 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale ha differito al 31 ottobre 2012 il termine previsto dal comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. n.201/2011 per l'approvazione e la modifica del regolamento;

CONSIDERATO che i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

RILEVATO che l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli stabilisce che il consiglio dell'ente ha competenza sulla istituzione e ordinamento dei tributi;

RICHIAMATO l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

RILEVATO che il comma 10 del richiamato articolo dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, e concede la facoltà ai comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione;

CONSIDERATO che la detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

PRESO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al successivo comma 11, la quota pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che la determinazione del regolamento e delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/03/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

RILEVATO che sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 emanata dal MEF - Dipartimento delle Finanze - Direzione del Federalismo Fiscale, contenente i chiarimenti sull'Imposta Municipale Propria;

VISTE le linee guida per l'approvazione del regolamento dell'Imposta Municipale Propria formulate successivamente dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul sito del MEF;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto e di procedere in modo esplicito a recepire nel regolamento comunale tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa disciplinante la specifica materia;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", nonché al vigente regolamento generale delle entrate comunali;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 in merito alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta (All. 1) con voti favorevoli n. 25, su n. 25 presenti e n. 25 votanti, resi per votazione elettronica palese.

DELIBERA

1. di avvalersi della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di approvare le modifiche ed integrazioni agli articoli del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, come di seguito riportati:

ART. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento

Nel comma 1 sostituzione del testo "dagli articoli 52 e 59" con il testo "dall'articolo 52".

Sostituzione del comma 2.

2. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di qualunque immobile sito nel territorio del Comune, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della medesima.

Sostituzione dell'articolo 5.

ART. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Sostituzione dell'articolo 9.

ART. 9 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo n. 23/2011 si applica altresì all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ART. 12 - Base imponibile, detrazioni e riduzioni

Aggiunta del comma 5.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, entro il termine del versamento dell'imposta.

Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali: a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose e persone, con rischi di crollo; b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale.

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e persone.

Aggiunta del comma 6.

6. La detrazione per l'abitazione principale, senza la maggiorazione per i figli e senza l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le medesime finalità, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

ART. 13 - Abitazione principale

Sostituzione del comma 1.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Sostituzione del comma 2.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale è considerata tale per espressa previsione legislativa l'unità immobiliare dell'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Sostituzione dell'articolo 15.

ART. 15 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del medesimo articolo 13.

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi

regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

ART. 18 - Entrata in vigore

Aggiunta del comma 3.

3. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a decorrere dall'anno 2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente provvedimento (**ALL. B**) ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria;
3. di inviare la presente deliberazione regolamentare per la pubblicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011;
4. **Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 25, su n. 25 presenti e n. 25 votanti, resi per alzata di mano, è dichiarata immediatamente eseguibile.**



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000

Allegato "A" alla deliberazione di

C.C. n. 108 del 30-10-2012

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 108 DEL 30-10-2012

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18 OTT. 2012

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Romana Vannelli

Parere in ordine alla sola regolarità contabile: _____

COPERTURA FINANZIARIA

Al:

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento.
- Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato.
- Art. 3 - Area fabbricabile.
- Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.
- Art. 6 - Fabbricato parzialmente costruito.

TITOLO II - Dichiarazioni, accertamento e controlli

- Art. 7 - Dichiarazioni.
- Art. 8 - Accertamento dell'imposta.
- Art. 9 - Contenzioso.

TITOLO III - Versamenti e rimborsi

- Art. 10 - Versamenti e riscossione.
- Art. 11 - Rimborsi.

TITOLO IV - Criteri di applicazione dell'imposta e agevolazioni

- Art. 12 - Base imponibile, detrazioni e riduzioni.
- Art. 13 - Abitazione principale.
- Art. 14 - Esenzioni.
- Art. 15 - Quota riservata allo Stato.
- Art. 16 - Pertinenze dell'abitazione principale.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 17 - Rinvio.
- Art. 18 - Entrata in vigore.

TITOLO I - Disposizioni generali

ART. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di qualunque immobile sito nel territorio del Comune, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della medesima.
3. Il soggetto passivo dell'imposta municipale propria è individuato dall'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibile, il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali e le norme espressamente richiamate del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Velletri (provincia di Roma).

ART. 2 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

ART. 3 - Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica negli strumenti urbanistici generali o attuativi comunali, definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti.

ART. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale applicando i criteri generali approvati dal Consiglio Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del precedente 1° comma.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

ART. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
2. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ART. 6 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

TITOLO II - Dichiarazioni, accertamento e controlli

ART. 7 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi, nell'ipotesi in cui sussista l'obbligo, devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune e denunciare le modificazioni successivamente intervenute con le modalità previste dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. In caso di modifiche ed integrazioni alla normativa vigente da parte del legislatore sulle modalità e termini di presentazione della dichiarazione, le medesime saranno direttamente applicabili senza necessità di specifico recepimento nel regolamento comunale.

ART. 8 - Accertamento dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono effettuate secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Al Comune spettano le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta spettante allo Stato.
3. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

ART. 9 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo n. 23/2011 si applica altresì all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

TITOLO III - Versamenti e rimborsi

ART. 10 - Versamenti e riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare se persona fisica anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento eseguito secondo le modalità stabilite con specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data successiva comunicazione dell'errore all'ente interessato.

ART. 11 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso e previo provvedimento dell'ente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

TITOLO IV - Criteri di applicazione dell'imposta e agevolazioni

ART. 12 - Base imponibile, detrazioni e riduzioni

1. Spetta al Consiglio Comunale l'adozione e la modificazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, nonché la determinazione delle aliquote dell'imposta e delle detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni.
2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
4. Sono esenti dall'imposta, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, i terreni agricoli del Comune di Velletri in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, entro il termine del versamento dell'imposta.

Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali: a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose e persone, con rischi di crollo; b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale.

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e persone.

6. La detrazione per l'abitazione principale, senza la maggiorazione per i figli e senza l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le medesime finalità, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

ART. 13 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale è considerata tale per espressa previsione legislativa l'unità immobiliare dell'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
3. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta.
Per abitazione principale si intende anche quella posseduta da cittadini italiani che per motivi di lavoro e/o studio risiedono in uno stato estero.

ART. 14 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D. Lgs n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.

ART. 15 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del medesimo articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

ART. 16 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.


TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

ART. 17 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", nonché al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 18 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
3. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a decorrere dall'anno 2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 1001051000

ALL. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 108 DEL 30.10.2012.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio invita l'Assessore Adalberto Palmieri ad illustrare la proposta deliberativa al punto 3 all'o.d.g., avente ad oggetto "Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria".

- **ENTRA il Consigliere Andolfi.**
- **Presenti il Sindaco e n. 22 Consiglieri. (Presenti n. 23/31).**
- **Assenti n. 9 Consiglieri (Ciarcia, Crocetta, Cugini Rolando, D'Andrea Patrizio Ivo, Quaglia, Righini, Cerini, D'Andrea Fabio).**

Interviene, dunque, l'Assessore Palmieri dando lettura della proposta deliberativa.

Aperta la discussione, intervengono i Consiglieri De Santis, Pallocca, Ladaga.

Interviene l'Assessore Palmieri.

Continua nel proprio intervento il Consigliere Ladaga.

Intervengono ripetutamente l'Assessore Palmieri e il Consigliere Ladaga.

Interviene il Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Ramona Vannelli.

Interviene il Consigliere Nardini.

- **ENTRANO i Consiglieri Quaglia e Righini.**
- **Presenti il Sindaco e n. 24 Consiglieri. (Presenti n. 25/31).**
- **Assenti n. 6 Consiglieri (Ciarcia, Crocetta, Cugini Rolando, D'Andrea Patrizio Ivo, Cerini D'Andrea Fabio).**

Interviene il Sindaco.

Poi il Presidente dispone la sospensione del Consiglio al fine di consentire la predisposizione degli emendamenti a proposta annunciati dalla minoranza.

Alle h. 18.14 la seduta è sospesa.

Alle h. 18.33 la seduta è ripresa.

Il Presidente dispone si proceda a verifica dei presenti.

- **Procedutosi a verifica elettronica palese, risultano presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/31).**
- **Assenti n. 11 Consiglieri (Bagaglioni Valter, Bagaglioni Vincenzo, Barracchia, Cerini, Ciarcia, Crocetta, Cugini Rolando, D'Andrea Fabio, Nardini, Taddei, Trivelloni).**

Interviene, dunque, il Consigliere Ladaga dando lettura degli emendamenti predisposti.

Interviene il Consigliere Marinelli, dichiarando di essere contrario ad uno dei tre emendamenti proposti.

- **ENTRANO i Consiglieri Valter Bagaglino, Vincenzo Bagaglino, Crocetta, Fabio D'Andrea.**
- **Presenti il Sindaco e n. 23 Consiglieri. (Presenti n. 24/31).**
- **Assenti n. 7 Consiglieri (Barracchia, Cerini, Ciarcia, Cugini Rolando, Nardini, Taddei, Trivelloni).**

Il Presidente dispone si proceda a votazione separata.

Dunque, il Presidente pone in votazione il primo emendamento all'art. 4, comma 1, della proposta di regolamento, come di seguito modificato:

EMENDAMENTO N. 1

"1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale applicando i criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune."

Procedutosi a votazione elettronica palese, il primo emendamento è **APPROVATO** all'**UNANIMITA'** dei presenti con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 23 Consiglieri. (Presenti n. 24/31).**
- **Assenti n. 7 Consiglieri (Barracchia, Cerini, Ciarcia, Cugini Rolando, Nardini, Taddei, Trivelloni).**
- **Votanti n. 24.**
- **VOTI A FAVORE n. 24, su n. 24 PRESENTI e N. 24 VOTANTI.**

Poi il Presidente pone in votazione il 2° emendamento, volto a sopprimere l'originario comma 3 dell'art. 4, come di seguito:

EMENDAMENTO N. 2

3. Soppresso.

"3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992."

Procedutosi a votazione elettronica palese, il secondo emendamento è **APPROVATO** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 23 Consiglieri. (Presenti n. 24/31).**
- **Assenti n. 7 Consiglieri (Barracchia, Cerini, Ciarcia, Cugini Rolando, Nardini, Taddei, Trivelloni).**
- **Votanti n. 24.**
- **VOTI A FAVORE n. 23, VOTI CONTRARI n. 1 (Marinelli) su n. 24 PRESENTI e N. 24 VOTANTI.**
- **ENTRA il Consigliere Trivelloni.**
- **Presenti il Sindaco e n. 24 Consiglieri. (Presenti n. 25/31).**
- **Assenti n. 6 Consiglieri (Barracchia, Cerini, Ciarcia, Cugini Rolando, Nardini, Taddei).**

Infine, il Presidente pone in votazione l'emendamento all'art. 13, cui viene aggiunto, alla fine del comma 3, quanto di seguito:

EMENDAMENTO N. 3

"Per abitazione principale si intende anche quella posseduta da cittadini italiani che per motivi di lavoro e/o studio risiedono in uno stato estero."

Procedutosi a votazione elettronica palese, il terzo emendamento è **APPROVATO** all'**UNANIMITA'** dei presenti, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 24 Consiglieri. (Presenti n. 25/31).**
- **Assenti n. 6 Consiglieri (Barracchia, Cerini, Ciarcia, Cugini Rolando, Nardini, Taddei).**
- **Votanti n. 25.**
- **VOTI A FAVORE n. 25, su n. 25 PRESENTI e N. 25 VOTANTI.**

Poi il Presidente apre le dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa emendata.

Rilevato che non ci sono interventi per dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione la proposta.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa così come emendata è **APPROVATA** all'**UNANIMITA'** dei presenti, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 24 Consiglieri. (Presenti n. 25/31).**
- **Assenti n. 6 Consiglieri (Barracchia, Cerini, Ciarcia, Cugini Rolando, Nardini, Taddei).**
- **Votanti n. 25.**
- **VOTI A FAVORE n. 25, su n. 25 PRESENTI e N. 25 VOTANTI.**

Poi viene posta in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, la immediata esecutività è **APPROVATA** all'**UNANIMITA'** dei presenti, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 24 Consiglieri. (Presenti n. 25/31).**
- **Assenti n. 6 Consiglieri (Barracchia, Cerini, Ciarcia, Cugini Rolando, Nardini, Taddei).**
- **Votanti n. 25.**
- **VOTI A FAVORE n. 25, su n. 25 PRESENTI e N. 25 VOTANTI.**

Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Emanuela Treggiari)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Prosperi)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo il
26 NOV. 2012 per restarvi
15 giorni ai sensi di Legge.
26 NOV. 2012
Addi

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo
sino al
Addi

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale



Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;
Vista la certificazione del Messo Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal al come
prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Velettri, _____

Il Segretario Generale
